

REGOLAMENTO (CE) n. 1538/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede un regime di intervento per il latte scremato in polvere, il cui obiettivo è, in particolare, quello di sostenere la valorizzazione delle proteine del latte; che la recente evoluzione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari evidenzia un notevole aumento del valore corrispondente alla frazione proteica del latte; che tale tendenza si ripercuote sia a livello del prezzo del latte versato al produttore, che a livello dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari venduti sul mercato comunitario o internazionale; che, inoltre, sono state sviluppate tecniche che permettono la manipolazione del tenore proteico del latte destinato alla trasformazione; che, per evitare distorsioni tra gli operatori che conferiscono il latte all'intervento e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;

considerando che regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere ⁽⁴⁾, prevede alcune disposizioni che

non sono più coerenti con il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68, in particolare le condizioni che disciplinano l'interruzione e il ripristino degli acquisti all'intervento; che, per maggiore semplicità e chiarezza, è opportuno inserire nel citato articolo 7 le altre regole generali stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/68 e quindi abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che, per gli stessi motivi, si ravvisa l'opportunità di abrogare il regolamento (CEE) n. 1285/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che stabilisce una misura particolare relativa allo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi di intervento ⁽⁶⁾, e inserire le disposizioni da esso previste nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. L'organismo di intervento designato da ciascuno degli Stati membri acquista al prezzo di intervento, a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto, in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

- con un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell'estratto secco non grasso,
- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,
- conforme a condizioni da stabilirsi relativamente alla quantità minima e all'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi di intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia di almeno 31,4 e inferiore a 35,6 %, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo di intervento

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

⁽⁶⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 1.